

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 64/203740 DEL 18.11.2019

Indice

| DISPOSIZIONI GENERALI | pag |
|---|--|
| Art. 1 Principi fondanti | 4 4 |
| TITOLO I - SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA | |
| | |
| Art. 3 - Sicurezza urbana e incolumità pubblica - definizione | 5 5 6 7 8 |
| Art. 10 - Incendi ed esalazioni moleste | 8 |
| Art. 11 - Precauzioni per talune attività potenzialmente pericolose | 9 9 9 10 |
| TITOLO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO | |
| Art. 15 - Convivenza civile, igiene e pubblico decoro: definizione | 10 11 11 12 12 13 13 13 |
| TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA | |
| Art. 24 - Tutela della quiete pubblica e privata | 14 14 15 15 15 |
| TITOLO IV - ESERCIZIO DI MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE | |
| Art. 29 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative | 16 16 |
| in area pubblica | 16 |
| Art. 32 - Commercio itinerante | 17 |

| Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti | 17 17 |
|--|----------------|
| TITOLO V - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO | |
| Art. 35 - Occupazioni di suolo pubblico | 17 18 |
| TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI | |
| Art. 37 - Accertamento violazioni | 18 18 19 |

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi fondanti

- 1 Il Comune di Monza uniforma le proprie politiche in materia di sicurezza urbana ai principi di precauzione, proporzionalità, adeguatezza e leale collaborazione con tutti i soggetti a vario titolo operanti sul territorio. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall'articolo 1, comma 2°, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, nr. 14, convertito nella Legge 18 aprile 2017, nr. 48, che favoriscano l'armoniosa convivenza dei soggetti che vivono e operano nella Città, anche con appropriate iniziative di educazione civica nelle scuole.
- 2. Il presente Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con il quadro normativo vigente, costituisce uno strumento organico atto al perseguimento delle finalità indicate al comma 1°. Esso disciplina comportamenti e attività a diverso titolo suscettibili di incidere sulla vita della collettività nelle sue diverse espressioni. Le misure in esso contenute sono volte a tutelare la convivenza civile, la sicurezza urbana e a garantire la migliore fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, avuto riguardo alla qualità dell'ambiente e della vita, con particolare riguardo ai soggetti deboli, gli anziani, i bambini, i disabili e i soggetti comunque svantaggiati.
- 3. Il presente regolamento, per le finalità suddette, contiene norme in materia di:
 - sicurezza urbana e incolumità pubblica (Titolo I)
 - convivenza civile, igiene e pubblico decoro (Titolo II);
 - tutela della quiete pubblica e privata (Titolo III)
 - esercizio di mestieri e attività lavorative (Titolo IV)
 - disciplina del suolo pubblico (Titolo V)
 - sistema sanzionatorio e norme finali (Titolo VI)
- 4 Attesa la peculiarità del territorio cittadino, il regolamento intende tutelare anche la corretta gestione e manutenzione delle aree verdi, dei giardini e dei parchi, pubblici e privati, che costituiscono patrimonio collettivo.
- **5**. Esso si applica su tutto il territorio comunale e nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, si trovi, a qualsivoglia titolo, sul territorio stesso.
- 6. Continuano ad applicarsi sia i Regolamenti comunali che le Ordinanze comunali che disciplinano tematiche specifiche i cui ambiti di applicazione interagiscano con i contenuti del presente regolamento (quali Igiene Locale, Benessere Animale, Zonizzazione Acustica, esposizione Rifiuti, qualità dell'Aria, lotta ad Insetti ed erbe infestanti ecc.). La violazione delle disposizioni suscettibili di incidere sulla vita della collettività nelle sue diverse espressioni in essi contenuti e qualora non già in essi disciplinata, viene sanzionata come da presente regolamento.

Art. 2 - Osservanza degli ordini ed eliminazione del danno

- 1. Il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Amministrazione comunale e gli ordini, anche verbali, dati dalla Polizia Locale ovvero da ogni altro soggetto incaricato al controllo di cui all'art. 37, nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.
- 2. La contestazione dell'illecito amministrativo implica l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all'esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.

TITOLO I - SICUREZZA URBANA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Art. 3 - Sicurezza urbana e incolumità pubblica: definizione

- 1. La sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro della città, garantito da una cultura che ritiene inviolabili i diritti e il benessere delle persone e che tutela l'integrità delle cose, in particolare di quelle pubbliche, e da norme che regolano i comportamenti e hanno la finalità di migliorare la qualità della vita, la convivenza civile e la coesione sociale. Sono oggetto di tutela, in quest'ambito, i diritti individuali, tra i quali: l'incolumità delle persone, la libertà di accesso e la fruizione degli spazi pubblici.
- 2. Al fine di garantire la sicurezza urbana sono intraprese azioni volte a eliminare:
 - a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio attuato con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
 - b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);
 - d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;
 - e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio, la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.
- 3. Per fruizione degli spazi pubblici si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento e delle altre norme in materia.

Art. 4 - Collaborazione tra Comune e Cittadini

1. Il Comune di Monza salvaguarda la sicurezza dei cittadini e la convivenza civile, favorendo l'inclusione sociale, promuovendo il controllo sociale del territorio garantendo la più ampia e diffusa partecipazione dei cittadini alla vita della città. A tal fine si intendono promuovere e sostenere le iniziative di "controllo di vicinato", per favorire lo sviluppo della cultura della prevenzione e segnalazione alla polizia locale e alle forze di polizia dello Stato, ciascuna per le proprie competenze e attribuzioni, frutto della collaborazione fra gruppi di abitanti di strade o quartieri della città.

Art. 5 - Decoro urbano: fruibilità degli spazi pubblici

- 1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, al fine di garantire l'integrità fisica delle persone, le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, senza timore o turbativa nel loro svolgimento, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, è fatto divieto di:
 - a) bivaccare, anche in ore diurne, utilizzando gli spazi pubblici impropriamente o come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea;

- b) porre in essere comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, quali l'espletamento di bisogni fisiologici a cielo aperto, l'occupazione del suolo e la molestia ai cittadini in particolare donne, anziani, disabili e minori;
- c) avere atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, nelle strade e aree pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, quali sdraiarsi, sedersi, inginocchiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione vendendo merci o offrendo servizi di lavaggio di vetri o di altre parti, ovvero causando molestie alle persone mediante richieste di danaro o offerte di oggetti effettuate in modo insistente;
- d) rallentare o fermare i veicoli sulle strade per acquistare da venditori abusivi;
- e) effettuare l'accattonaggio con azioni che turbino il libero utilizzo delle aree pubbliche o dei parcheggi anche limitrofi alle predette aree e/o che rendano difficoltoso l'accesso ad esse:
- f) esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, bambini in tenera età, cuccioli, animali sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono esposti, o comunque animali detenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà;
- g) effettuare assembramenti di persone, organizzati o meno, tali da comportare molestia o disturbo, se non preventivamente autorizzati;
- h) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio e relative pertinenze o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- i) effettuare la raccolta di fondi, denaro o offerte in genere. Sono comunque consentite le raccolte di denaro o di firme effettuate dai comitati di cittadini locali, dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni, regolarmente iscritte e legalmente riconosciute, dai partiti o movimenti politici a carattere nazionale o locale, previa autorizzazione da richiedere al Settore comunale competente. In caso di accertata violazione si applica la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevoli la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della medesima Legge;
- j) avere comportamenti tali che possano portare a danneggiare o ad inibire al pubblico l'utilizzo delle attrezzature funzionali (giochi, arredi, recinzioni, cancelli, cestini rifiuti, pavimentazioni anti trauma a titolo esemplificativo e non esaustivo) delle aree facenti parte del verde pubblico urbano (giardini attrezzati, aree di svago, aree destinate alla fruizione di animali domestici.);
- k) assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope. E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti. Rimangono escluse dal divieto eventuali assunzioni derivanti da prescrizione medica.

Art. 6 - Decoro urbano: fruibilità degli spazi pubblici di particolare interesse

- 1. In attuazione del potere regolamentare previsto dall'art.9, comma 3 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14, sono individuate le seguenti aree alle quali si applicano le disposizioni e le sanzioni di cui ai commi 1° e 2° dello stesso art.9, in caso di accertamento di condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle aree stesse, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione o dell'art.5 del presente regolamento.
 - a) area monumentale centro storico NAF "nuclei di Antica Formazione: Centro e Borghi Storici Aree A" che sono luoghi interessati da consistenti flussi turistici e di persone, compresa all'interno della delimitazione individuata dal PGT "Piano di Governo del Territorio" alla tavola PR. 02 della delibera di Consiglio Comunale nr. 8 del 6/02/2017, come meglio indicato nella tavola allegata;
 - b) musei e complessi monumentali nel centro urbano entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
 - c) Parco Villa Reale, Villa Reale compresi i giardini, le sue pertinenze e parcheggi come delimitati dalla "cinta muraria" compresa/estesa ai cento metri dalla cinta e dentro 300 metri dagli ingressi nel territorio del Comune di Monza;

- d) scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, comprese le biblioteche e tutti gli istituti e luoghi della cultura entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
- e) ospedali, istituti di cura e salute entro 300 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi;
- f) parchi e giardini entro 300 metri dal loro perimetro;
- g) aree interne delle infrastrutture fisse e mobili ferroviarie, di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e delle relative pertinenze;
- h) aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.
- 2. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'immediata emissione per iscritto al trasgressore dell'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, e nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del Decreto Legge 20 febbraio 2017, nr. 14.
- 3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ritorno nella località oggetto della violazione per la durata di quarantotto ore dall'accertamento.
- 4. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della Legge Regionale 6/2010 (vendita abusiva) e dall'articolo 7, comma 15-bis (parcheggio abusivo) del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

Art. 7 - Limitazioni all'asporto e al consumo di bevande alcoliche

- 1. E' fatto divieto nei luoghi pubblici della Città, ad eccezione dei plateatici e delle aree immediatamente prospicienti i pubblici esercizi, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree. Il divieto non si applica in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse.
- 2. Tale infrazione comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle bevande ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.
- 3. A partire dalle ore 21.00 e fino alle ore 06.00 è comunque vietata, agli esercizi di vicinato, la vendita per asporto delle bevande alcoliche. Il divieto può essere limitato in occasione di fiere od altre manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, limitatamente alle aree interessate dalle manifestazioni stesse. Qualora successivamente alla deroga concessa, dovessero accertarsi, da parte degli organi competenti, episodi di turbativa all'ordine e alla sicurezza pubblica, di degrado e illegalità, ovvero di inadempienze totali o parziali agli impegni assunti, il Comune provvederà alla revoca del provvedimento derogatorio e valuterà, in base alla gravità della violazione, gli ulteriori provvedimenti o restrizioni in merito alla somministrazione e alla vendita di bevande alcoliche durante fiere o altre manifestazioni autorizzate.
- **4.** Gli esercenti le attività artigianali autorizzati alla vendita per asporto anche di bevande alcoliche a partire dalle ore 21,00 e fino alle ore 24,00 potranno vendere tali bevande soltanto congiuntamente e in funzione dell'acquisto della merce prodotta dall'esercizio stesso. Resta fermo il divieto di vendita di bevande alcoliche, tra le ore 24,00 e le 6,00, previsto dalla legge 160/2007.
- **5**. E' fatto altresì divieto a chiunque ed a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori di anni 18, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 8 - Incolumità pubblica

- 1. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
 - a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
 - b) esporre fuori dai negozi e pubblici esercizi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
 - c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
 - d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.
 - e) In occasione di eventi importanti sul territorio cittadino è fatto assoluto divieto di introdurre nell'area della manifestazione organizzata contenitori di qualunque tipo in vetro o materiali idonei a frantumarsi in schegge.

Art. 9 - Contrasto al meretricio su suolo pubblico

Al fine di contrastare i fenomeni criminosi di sfruttamento e tratta degli esseri umani, ridurre il senso di insicurezza e allarme sociale generato dal fenomeno della prostituzione su strada, nonché favorire la convivenza civile e la coesione sociale, garantendo nel contempo la sicurezza della circolazione, è vietato:

- 1. Su tutto il territorio comunale, a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, o per le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività, recando intralcio o pericolo al flusso veicolare.
- 2. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.

Art. 10 - Incendi ed esalazioni moleste

- 1. Al fine di prevenire situazioni di pericolo, al di fuori degli spazi espressamente dedicati allo scopo o senza autorizzazione, è vietato compiere accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
- 2. E' vietato l'incendio di rifiuti sia in area pubblica sia privata nonché la combustione all'aperto di sostanze varie, anche scarti di lavorazione e sterpaglie e qualsiasi altro materiale, anche se ciò avvenga in fusti metallici o circoscritto in contenitori. E' consentita l'attività di raggruppamento e abbruciamento di piccoli cumuli di residui vegetali, che costituiscono la normale pratica agricola prevista dall'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/06, ad eccezione del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, come da delibera regionale in materia.
- 3. È parimenti vietato compiere atti o detenere nelle abitazioni, nelle pertinenze e nelle autorimesse sostanze infiammabili, compresi, anche in luogo aperto, ammassi di residui di imballaggio, stracci, legname e simili che, per quantità o qualità, possano costituire pericolo

- d'incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- **4.** E' altresì vietato, nei casi non consentiti dalla legge, provocare emissioni di gas, vapori, odori e fumi o dispersione di polveri atti a cagionare molestie alle persone.

Art. 11 - Precauzioni per talune attività potenzialmente pericolose

- 1. Ogni verniciatura fresca, prospiciente la pubblica via o area frequentata ed esposta al pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare danno ad alcuno.
- 2. Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe e ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
- 3. Gli oggetti acuminati o potenzialmente pericolosi per la loro forma, così come ogni manufatto o attrezzatura esposti al pubblico, con la sola eccezione di parti di monumenti e di edifici storici e loro pertinenze, dovranno essere collocati o protetti in modo tale da non causare pericolo per la collettività.
- **4.** L'uso di scale a mano è permesso, purché non sia fatto per conto di terzi, per un periodo di tempo non superiore a un'ora, alla condizione che le scale non superino il metro e mezzo di altezza. Per le scale più alte è necessario che le stesse siano custodite alla base da personale allo scopo idoneo.

Art. 12 - Sicurezza degli immobili e aree private

- 1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio privato con le relative pertinenze in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, crolli o allagamenti.
- 2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza sotto il profilo delle condizioni igieniche, della prevenzione d'incendi e della stabilità degli immobili.
- **3.** E' fatto divieto di utilizzare immobili come luoghi di culto o centri di aggregazione quando ciò non sia conforme alla destinazione d'uso degli immobili stessi.
- **4.** E' fatto obbligo agli amministratori condominiali di apporre sullo stabile, fissata in maniera inamovibile, in luogo e in maniera ben visibile da area pubblica e mantenere aggiornata, una targa delle dimensioni non superiori a 20 x 30 cm, recante il proprio nominativo, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica.

Art. 13 - Sgombero della neve - doveri dei frontisti

- 1. Fermi restando i contratti e le convenzioni appositamente stipulati dal Comune in ordine allo sgombero della neve, per garantire la sicurezza della collettività è essenziale la collaborazione dei cittadini. I proprietari o conduttori di edifici la cui facciata è rivolta verso la strada (frontisti) sono chiamati, dalle ore 07:00 alle ore 20:00, in particolare, a osservare i seguenti doveri:
 - a) provvedere alla tempestiva rimozione di tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti su suolo pubblico, per prevenire ed evitare danni a persone e cose. Allo stesso modo, anche per i proprietari di piante sporgenti su aree di pubblico passaggio è d'obbligo asportare la neve depositata sui rami, attività che deve avvenire prima o contemporaneamente alla rimozione della neve dalle vie sottostanti e in modo di non arrecare molestia ai passanti;

- b) provvedere allo sgombero della neve dal marciapiede o, quando questo non esista, a liberare uno spazio di camminamento della larghezza di m 1,50, in corrispondenza dei muri frontali e della recinzione della rispettiva proprietà;
- all'obbligo anzidetto soggiacciono anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli immobili, i conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche o soggette al pubblico passaggio;
- d) segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo ai passanti, provvedendo a proprie spese all'eliminazione del rischio. Tale operazione deve essere comunicata, con immediatezza, al Comune in osservanza alle norme del presente Regolamento che disciplinano l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con esclusione del pagamento della relativa tassa;
- e) rimuovere la neve dai passi carrabili è compito dei loro fruitori.

Art. 14 - Accesso agli uffici e strutture comunali

- 1. In attuazione dell'art. 5 della Legge n. 152/1975, per motivi di sicurezza, è fatto divieto a chiunque acceda agli uffici e strutture comunali di usare caschi protettivi o qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltosa l'identificazione ed il riconoscimento della persona.
- 2. Il divieto viene reso pubblico mediante l'apposizione di idonea cartellonistica da apporsi all'interno delle aree di accesso agli uffici.
- 3. L'accesso agli uffici comunali aperti al pubblico ed alle loro pertinenze, è consentito solo per le attività connesse al loro scopo istituzionale.

TITOLO II - CONVIVENZA CIVILE, IGIENE E PUBBLICO DECORO

Art. 15 - Convivenza civile, igiene e pubblico decoro: definizione

- 1. La convivenza civile definita come osservanza delle norme relative alla vivibilità, all'igiene e al rispetto delle persone, nonché alla tutela e crescita del senso civico di appartenenza a una comunità che aspira a vivere serenamente in un ambiente sano e bello è garantita da tutti i comportamenti e le situazioni che danno vita all'armonia della comunità e al rispetto reciproco tra i suoi componenti. Ciò comporta non solo la cura e il rispetto del territorio urbano, ma anche l'impegno dei cittadini a garantire una corretta e civile convivenza durante lo svolgimento di tutte le proprie attività.
- 2. Il Comune promuove la convivenza civile attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare, mantenere e migliorare le condizioni igieniche e dell'ambiente, l'efficacia e l'efficienza dei servizi, la bellezza della città per garantire, a ogni cittadino, eguali condizioni di vita.
- 3. Il controllo operato dal Comune non attiene quindi alla materia del contenzioso civile. L'esercizio dell'attività di controllo, qualora richiesto da un soggetto privato nei confronti di un altro soggetto soggiace alle norme in materia di Procedimento Amministrativo, deve essere sempre motivato, fornire elementi di riscontro e non generico.

Art. 16 - Comportamenti contrari al decoro

- 1. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o destinati alla fruizione collettiva, è fatto divieto di:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare in area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di essa o sotto essa installati;
 - b) rimuovere, manomettere, imbrattare sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, paracarri, segnaletica e cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e di altri elementi d'arredo e di controllo del traffico o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità;
 - c) collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, monumenti e alberi senza autorizzazione;
 - d) arrampicarsi o salire su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, ed altri beni pubblici, scavalcare le recinzioni a delimitazione di beni pubblici. Per quanto concerne il monumento ai caduti di piazza Trento e Trieste il divieto è esteso alla sua area pertinenziale e di camminamento perimetrale;
 - e) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle aree pubbliche, nei parchi e nei giardini, o sulle aree aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici o gallerie, quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone;
 - f) utilizzare, in aree o spazi pubblici, tavole, pattini o altri acceleratori di andatura arrecando pericolo o disturbo alle persone. Sono escluse dal divieto le aree specificamente destinate a tale scopo;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia un'età non consona ai giochi stessi;
 - h) fumare all'interno delle aree gioco per bambini o nelle loro immediate vicinanze;
 - i) lanciare, depositare o gettare su area pubblica o di uso pubblico volantini o simili;
 - j) immergersi nelle fontane pubbliche anche solo parzialmente, compiere atti di pulizia personale o che possono offendere la pubblica decenza o farne altro uso improprio, nonché gettare o immergervi oggetti o animali;
 - k) lavare veicoli, oggetti o animali sul suolo pubblico;
 - spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica. Altresì è vietato depositare rifiuti accanto ai cestini o all'interno degli stessi se tale materiale, per quantità o perché prodotto in area privata, rende indisponibile il contenitore all'altrui fruibilità;
 - m) gettare per terra rifiuti, carta, mozziconi, involucri di ogni genere, anche di piccole dimensioni;
 - n) soddisfare le proprie esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, sputare, esporre al pubblico parti intime.

Art. 17 - Altri comportamenti vietati

- 1. A tutela dell'igiene e del pubblico decoro è inoltre vietato:
 - ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime sulla pubblica via, oggetti qualsiasi, salvo l'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani concordato o nei giorni previsti o in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è comunque subordinato ad autorizzazione;

- b) ammassare, all'interno delle case, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, cantine, disimpegni, passaggi, portici e scale, rifiuti di ogni genere, nonché materiale fermentabile che possa produrre cattive esalazioni, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sull'area pubblica o di uso pubblico;
- d) tenere distesi biancheria, panni o simili fuori dalle finestre, sui balconi o terrazzi o nei giardini visibili da suolo pubblico, nonché esporre oggetti che possano causare diminuzione del decoro;
- e) battere panni, tappeti, tende, stuoie, stracci, tovaglie o simili dalle finestre, balconi, terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulire oggetti che comunque possano lasciare cadere rifiuti o residui sul suolo sottostante;
- f) vendere, offrire merci o servizi, con grida o altri comportamenti molesti;
- g) effettuare su area pubblica o di uso pubblico qualsiasi mestiere o attività, professionale o non, come riparare veicoli, riparare mobili, verniciare oggetti, spaccare legna o compiere altre attività simili, senza specifica autorizzazione;
- h) parcheggiare velocipedi, al di fuori degli appositi stalli, in relazione al decoro dei luoghi e alla fruibilità di aree pubbliche o aperte al pubblico con particolare riferimento a monumenti e loro barriere di protezione e altri manufatti facente parte di immobili di rilevante valore artistico e architettonico. In ogni caso non devono essere parcheggiate in modo da costituire intralcio al passaggio di altri veicoli o pedoni.
- fatti salvi i soggetti e i luoghi autorizzati, è vietato somministrare qualunque tipo di alimento ad animali selvatici e abbandonare alimenti destinati ad animali su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 18 - Campeggio e dimora in strutture precarie

- 1. Ferme restando le disposizioni in materia urbanistico edilizia, è vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su aree o terreni pubblici, privati o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, l'organo accertatore procede ad allontanare i trasgressori, con la possibilità di sequestro amministrativo delle attrezzature utilizzate per l'attività di cui al precedente comma, in area pubblica, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 per l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

Art. 19 - Manutenzione e conservazione di terreni e fabbricati

- Ogni terreno deve sempre essere tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dalle vigenti normative in materia d'igiene e di gestione dei rifiuti. Il terreno dovrà essere mantenuto sgombero da vegetazione a crescita spontanea e disordinata al fine di prevenire il proliferare di animali e insetti sgraditi o portatori di malattie.
- 2. E fatto obbligo a chiunque di evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, avendo cura di svuotare periodicamente i contenitori.
- 3. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private e i terreni, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. Detti soggetti sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni ecc...) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono di rifiuti.

4. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, comprese quelle delimitanti cantieri edili e stradali, prospicienti o sporgenti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli.

Art. 20 - Scritte, graffiti e imbrattamenti

- 1. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale di realizzare su edifici, monumenti ed opere, su veicoli pubblici, sulle pensiline o su qualsiasi manufatto pubblico o privato, al di fuori degli spazi a ciò destinati, disegni, scritte e simili; tale divieto si estende anche ai casi di imbrattamento di qualsiasi tipo del manto stradale e di marciapiedi mediante disegni, scritte e simili, realizzati con vernice spray o altri materiali, ovvero la manomissione dei manufatti. Sul responsabile della violazione grava l'obbligo di cui all'art. 38 comma 2.
- 2. L'amministrazione comunale, in caso di mancata identificazione del trasgressore e di inerzia da parte della proprietà, qualora trattasi di edifici o strutture private, si riserva comunque di intervenire d'autorità e con la massima immediatezza in tutti i casi che si rilevino scritte offensive, oltraggiose e degradanti. Ciò comporterà un semplice intervento di copertura delle scritte o dei disegni.

Art. 21 - Salvaguardia del verde pubblico

- 1. Fatti salvi gli specifici obblighi e divieti previsti dal regolamento comunale per la tutela del verde pubblico urbano, nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione o di altri espressamente autorizzati dalla competente struttura comunale, su prati, aiuole e simili;
 - d) passeggiare su aiuole e spazi verdi adibiti ad arredo floreale;
 - e) senza preventiva autorizzazione, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri, effettuare spettacoli pirotecnici, salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.

Art. 22 - Verde privato

- 1. Sino all'emanazione di specifica disciplina comunale che normi la gestione del Verde Privato, si applicano le seguenti norme
- 2. I proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione del manto erboso, di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico. È quindi ugualmente d'obbligo il monitorare le alberature presenti, al fine di garantirne le condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
- 3. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 2 di provvedere alla nettezza del suolo pubblico rimuovendo tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. E' fatto obbligo altresì di provvedere ad assicurare che i rami degli alberi non sporgano sulla pubblica via creando intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, ovvero non ostacolino il campo di azione della pubblica illuminazione e quello

visivo degli impianti semaforici, delle telecamere di videosorveglianza, ai fini della sicurezza urbana e stradale.

- 4. I soggetti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di:
 - a) mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi al fine di evitare situazioni di potenziale molestia nei confronti della comunità locale;
 - b) manutenere e regolare correttamente gli impianti di irrigazione, al fine di non creare situazioni di pericolo o disturbo sui luoghi di pubblico passaggio (pedonale e veicolare).

Art. 23 - Corsi e specchi d'acqua

- 1. Al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi e specchi d'acqua è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - c) effettuare lavaggi corporali o svolgere attività ludiche o di altro tipo;
 - d) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
 - e) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive;
 - f) camminare sui muri di sostegno delle sponde, sulle paratie ecc.

TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 24 - Tutela della quiete pubblica e privata

- 1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali chi esercita un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete, la tranquillità e il diritto al riposo delle persone.
- 3. L'esercizio di un mestiere o industria rumorosa è permesso soltanto: dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dall'1 aprile al 30 Settembre, dalle ore 08:00 alle 20:00 dall'1 ottobre al 31 marzo, salvo quanto previsto dal vigente Piano di Zonizzazione Acustica comunale. Nei giorni festivi si avrà cura di seguire i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle 19:00, salvo concessione speciale dell'Amministrazione comunale.
- **4.** E' fatto divieto nelle strade e nelle aree aperte al pubblico di recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
- 5. Nelle strade pubbliche e private e nelle aree aperte al pubblico, nei cortili e nelle pertinenze, durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali, è vietato produrre rumori che possano recare disturbo alla quiete pubblica nella fascia oraria di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 25 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari e gestori di attività di pubblico spettacolo e di pubblico intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i

gestori di circoli privati, i titolari di sale giochi, scommesse e video-lotterie, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali, salvo specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.

- 2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo, dopo le ore 24,00, di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone.
- 3. L'Amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza urbana.

Art. 26 - Abitazioni private

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno o i vicini.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono essere tenute in funzione prima delle ore 7:00 e dopo le ore 23:00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
- 3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali, tra le ore 10:00 le ore 12:00 e tra le ore 14:00 e le ore 19:00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
- 4. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie a evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12:00 e le ore 14:00 e tra le ore 21:00 e le ore 8:00, qualora il suono prodotto sia udibile dall'esterno e salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
- **5**. Fermo restando il dovere per il detentore di un animale di averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela fisica e comportamentale è fatto obbligo, nel centro abitato, nella propria abitazione, e nelle pertinenze, specialmente in ore notturne, di adottare tutte le precauzioni affinché l'animale detenuto non rechi disturbo al vicinato.

Art. 27 - Utilizzo di materiali pirotecnici

- 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge penale, è vietato far scoppiare mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, nelle aree previste dall'art. 6 del presente regolamento.
- 2. In occasione di particolari ricorrenze e/o festività, in luoghi bene identificati, l'Amministrazione comunale potrà eventualmente derogare al divieto di cui al primo comma.

Art. 28 - Dispositivi acustici antifurto

1. Tutti i sistemi di allarme antifurto devono essere provvisti di dispositivo temporizzatore che limiti la durata delle emissioni acustiche.

2. Le emissioni sonore non devono mai superare i tre minuti consecutivi e non possono superare, nel complesso, i quindici minuti.

TITOLO IV - ESERCIZIO DI MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE

Art. 29 - Decoro nell'esercizio delle attività lavorative

- 1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
- 2. I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti.
- 3. E' fatto obbligo ai gestori di pubblici esercizi, nonché di attività artigianali di somministrazione o vendita per asporto di cibi e bevande, durante l'orario di attività, di tenere a disposizione della clientela, all'esterno dei propri locali, idonei contenitori posacenere per la raccolta di mozziconi di sigaretta. La predisposizione dei contenitori sopra citati non rientra nei casi ai quali si applica l'art.35 del regolamento de quo, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- **4.** E' fatto divieto di porre in essere atti discriminatori di qualsiasi forma nei confronti degli avventori di pubblici esercizi.

Art. 30 - Negozi ed articoli per soli adulti

- 1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
- 2. Negli esercizi commerciali in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 31 - Esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica

- 1. L'esposizione di merci o alimenti con occupazione di suolo pubblico all'esterno di esercizi commerciali deve essere autorizzata. L'esposizione di alimenti deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle prescrizioni regolamentari.
- **2.** E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
- **3.** E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.

Art. 32 - Commercio itinerante

- 1. L'attività del commercio sulle aree pubbliche esercitato in forma itinerante è subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dalla Legge Regionale n. 6/2010 e ss.mm.ii. e dal vigente Regolamento comunale.
- 2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio comunale circoscritto dalle seguenti vie: Regina Margherita-Boccaccio-Cantore-Osculati-Messa-Ferrari-Alfieri-delimitazione del canale Villoresi (da via Alfieri sino a via Borgazzi)-Edison-Vico-Praga-Calatafimi-Europa (via Cavallotti fino a via Pitagora)-Monte Cervino-Montelungo-Adigrat-delimitazione canale Villoresi (da via Adigrat alt. Via Don Verità)-Don Verità-via Manara-Monte Rosa-Cesare Battisti.

Art. 33 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

Art. 34 - Contenimento consumi energetici

 Gli esercizi commerciali, pubblici e artigianali sono obbligati a tenere chiuse le porte d'ingresso durante il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento e nel caso di attivazione della climatizzazione. L'obbligo viene meno nel caso in cui al loro interno sia comprovato lo spegnimento degli impianti, o della chiusura delle valvole termiche (nel caso di impianti centralizzati).

TITOLO V - DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 35 - Occupazioni di suolo pubblico

- 1. Ogni occupazione di area pubblica o a uso pubblico, del sottosuolo e dell'area soprastante il suolo pubblico deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada, e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni stabilite.
- 2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di preservare i diritti di terzi e mantenere accessibili le aree alle persone con disabilità motorie, non creando ostacoli ai portatori di disabilità visive, di riparare tutti i danni causati durante l'occupazione e di tenere sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi, nonché di provvedere alla pulizia dell'area occupata ed immediate vicinanze, qualora la situazione di degrado sia da imputarsi all'occupazione stessa. In qualsiasi momento l'autorizzazione può essere sospesa o revocata per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione ovvero per ragioni di pubblica incolumità o sicurezza. In casi urgenti, gli addetti al controllo possono ordinare verbalmente la sospensione dell'autorizzazione.
- 3. Le occupazioni di suolo pubblico relative alle attività commerciali, artigianali e di servizio devono essere autorizzate, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dai regolamenti vigenti dell'Ente. E' fatto obbligo ai titolari di dette attività di tenere a

- disposizione, per la pronta esibizione agli organi di controllo, i titoli abilitativi all'esercizio dell'attività e delle eventuali occupazioni di suolo pubblico.
- 4. Quando l'occupazione abusiva sia ricondotta a cose, oggetti e/o attrezzature mobili, che non vengono immediatamente rimosse, ciò comporterà la sanzione accessoria del sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81 e l'eventuale confisca ai sensi del comma 3 dell'art. 20 L. 689/81.

Art. 36 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

- 1. Le operazioni di carico e scarico delle merci che non possono essere effettuate negli spazi a ciò destinati, ma richiedono l'occupazione di altre porzioni di suolo pubblico, sono soggette ad autorizzazione.
- 2. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento al suolo pubblico. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.
- 3 In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa, verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

TITOLO VI - SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Art. 37 - Accertamento violazioni

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia Locale, nonché ai dipendenti delle strutture comunali allo scopo individuate dalla Amministrazione comunale.
- 2. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria nonché le Guardie Ecologiche Volontarie nei limiti del loro mandato istituzionale competenti per territorio.


Art. 38 - Sanzioni


- 1. Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., fatta salva l'applicazione di quanto disposto dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 689/81.
- 2. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del presente regolamento sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne dà atto nel verbale di accertamento.
- 3. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il

- relativo rapporto al Comando della Polizia Locale per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
- **4.** Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti, sarà assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.
- **5**. In sede di accertamento può altresì essere disposto il sequestro di beni, merci o attrezzi connessi alla violazione.

Art. 39 Abrogazioni

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Regolamento di Polizia Urbana precedentemente in vigore.





LARGO CARLE STREAM

LARGO CARLE STREAM

LARGO CARLE STREAM

LARGO CARLESTER MAZANI

LARGO CARLESTER CARLESTER

PAZZA CARLESTER CARLESTER CARLESTER PALEARI

PAZZA CARLESTER CARLESTER CARLESTER PALEARI

PAZZA CARLESTER CARLESTER CARLESTER CARLESTER CARLESTER

PAZZA SARRESTER CARLESTER CARLESTER CARLESTER CARLESTER CARLESTER

PAZZA SARRESTER CARLESTER CARLEST

.

VIA GERRARD DE TRIVETO
VIA GERRARDO SETTEM REMONDO
VIA GERRARDO SETTEM REMONDO
VIA GERRARDO SETTEM REMONDO
VIA GERRARDO
VIA GUESTA SETTEM REMONDO
VIA GUESTA SETTEM SETTEM CONTROL
VIA GUESTA SETTEM SETTEM
VIA GUESTA SETTEM
VIA GUES

2

Strade a NAF corrispondenti xis

TOPONING

LARGO CLASH CERTEL

LARGO CLASH CHILD

LA

VA CERRARDO DE TINTORI
VIA GUARRANDO DE TINTORI
VIA MARGONO DE TINTORI
VIA MARGONO

CENTRO, STORICO
CENTRO, STORIC

2